

**ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE
PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
DISABILI
NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO**

VISTO

quanto è disposto:

- dalla legge regionale 78/78 “Interventi per l’attuazione del diritto allo studio” e successive modificazioni e integrazioni;
- dalla Legge 13/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- dal D.M. 236/89 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
- dalla legge 142/90 “Ordinamento delle autonomie locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalla Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni;
- dal Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell’art. 13 della legge sopra ricordata, sui criteri per la stipula degli accordi di programma;
- dal DPR 24 febbraio 1994. ‘Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap’;
- dal D.P.R. n. 503/96 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- dall’insieme delle norme che regolano l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare la legge ‘Istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi’ del 18 dicembre 1997 n. 440 e il DPR 275 del 8 marzo 1999 ‘Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57’;
- dalla legge regionale del 9 aprile 1997, n. 32 “Norme di attuazione dell’art.5 della legge 18/03/93 n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia”;
- dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196 “ Norme in materia di promozione dell’occupazione” e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’;
- dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1317 del 27 maggio 1998 “Linee di indirizzo e coordinamento relative ai compiti delle aziende U.S.L. in materia di alunni portatori di handicap- Attuazione D.P.R. 24.2.1994;
- dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2549 del 23 settembre 1999 “Linee di indirizzo e coordinamento relative ai compiti delle aziende U.S.L. in materia di alunni portatori di handicap- attuazione D.P.R. 24.2.1994;

- dalla Legge 12/3/1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalla legge regionale del 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”;
- dalla legge regionale del 14 settembre 1999, n. 70 “Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio”;
- dalla legge del 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
- dal DPR 12 luglio 2000, n. 257 “Regolamento di attuazione dell’art. 68 delle legge 17/5/1999, n. 144 concernente l’obbligo di frequenza di attività formative”;
- dalla Legge del 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- dal D.C.P.M. 14 febbraio 2001 “atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”;
- dalla deliberazione consiliare del 19 marzo 2002 n. 59/5 della Regione Abruzzo relativa alla determinazione degli Ambiti Sociali Territoriali e sue modificazioni ed integrazioni;
- dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- dalla Conferenza Stato Regioni 15 gennaio 2004 sulla definizione degli standard definitivi;
- dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- dal Decreto del 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art. 4 della legge n. 53/03”;
- dal D.P.C.M. del 23.02.06 n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”;
- dal Decreto Ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006, che ha disposto l’elevazione sino al 20% dei limiti di flessibilità temporale riservati alle istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi di scuola ai sensi dell’art. 8 del Regolamento in materia di autonomia scolastica n. 275/1999;
- dalla Delibera di Giunta Regionale n. 47/2 del 24.10.06 di rideterminazione degli Ambiti Territoriali Sociali.

PRESO ATTO

Che per convocazione del Presidente dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila in data 12 aprile 2005 è stata indetta apposita conferenza dei servizi finalizzata alla predisposizione del presente accordo;

Che il Gruppo di Lavoro costituitosi in seno alla sopraccitata conferenza dei servizi ha espletato n. 13 incontri per redigere il presente accordo;

Che i Presidenti degli Ambiti Sociali Pluricomunali e i Sindaci degli Ambiti monocomunali sottoscrivono il presente accordo su conforme parere della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito, salva diversa designazione della stessa Conferenza;

Dove il servizio di integrazione scolastica viene erogato dall'Ente di Ambito Sociale, per conto dei Comuni ad esso appartenenti, le funzioni e le competenze di seguito previste a carico degli stessi Comuni, si intendono riferite all'Ente di Ambito Sociale.

PREMESSO CHE

1. Si deve promuovere l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso le conoscenze e le abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alla dimensione locale, nazionale ed europea;
2. E' necessario che situazioni di disagio/svantaggio familiare, sociale, economico e ambientale non vengano interpretate e trattate come disabilità, ma vengano gestite con strumenti adeguati da parte degli Enti competenti;
3. Per coordinare, integrare, finalizzare gli interventi relativi all'integrazione delle persone disabili nella scuola dell'infanzia, nel 1° e 2° ciclo di istruzione si rendono necessari collegamenti operativi, concordati fra gli Enti e le Istituzioni firmatarie del presente accordo, per l'utilizzo contemporaneo di risorse plurime, loro istituzionalmente attribuite, e in particolare di competenze diverse (pedagogiche, didattiche, sanitarie, sociali) da loro esercitate;
4. Per realizzare un sempre più alto livello di integrazione scolastica e, di conseguenza, lavorativa e sociale delle persone disabili, i firmatari concorrono e si impegnano, ognuno per la sua parte, per gli atti delle proprie amministrazioni, e in modo unitario ad operare secondo quanto convenuto nel presente atto, con priorità a favore di coloro che si trovano in condizione di particolare gravità, come previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge 104/92;
5. L'esperienza pluriennale nella provincia dell'Aquila ha ampiamente confermato che i processi di integrazione possono avere successo solo se si basano sulla concertazione delle politiche svolte dai diversi soggetti coinvolti;
6. L'integrazione delle persone disabili costituisce un terreno esemplare ed emblematico nella costruzione di un sistema formativo integrato, in piena consonanza con le riforme del sistema scolastico;
7. Occorre potenziare le capacità di assumere una dimensione ampia di intervento integrato e continuo, sia sui momenti riferiti alla giornata della persona disabile, articolando sinergicamente le varie realtà e i diversi servizi che entrano in gioco nella costruzione del progetto di vita dell'allievo in situazione di handicap, sia su quello del suo ciclo di vita, collegando organicamente i vari interventi (dalla scuola al lavoro, dalla riabilitazione alla vita sociale e al gruppo amicale, dal tempo libero a quello familiare o della relativa autonomia relazionale,

l'educazione permanente, gli interventi di sostegno psicologico, ecc.), e non interrompendoli al raggiungimento della maggiore età.

Art. 1 PRELIMINARI

La premessa del presente accordo è parte integrante dello stesso.

Art. 2 FINALITA'

Gli impegni descritti nel presente Accordo sono finalizzati a:

- Garantire il processo di completa integrazione scolastica, formativa e sociale degli studenti disabili così come previsto dall'art. 13 della legge 104/92 ed in coerenza con le premesse. Ogni intervento deve avere la finalità ultima di "sostenere lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata, nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione" (art. 12, Legge 104/92) e deve prevedere la partecipazione delle famiglie e delle associazioni di categoria;
- Garantire una risposta interistituzionale globale ed unitaria ai bisogni dell'alunno, evitando la frammentarietà negli interventi;
- Garantire la continuità nel percorso di integrazione tra i vari ordini di scuola e tra attività scolastiche ed extrascolastiche;
- Garantire il controllo e la verifica della qualità dei servizi resi, con indicatori di efficacia che prevedano anche la consultazione degli utenti;
- Garantire modalità di monitoraggio e di valutazione del lavoro di rete.

Art. 3 ENTI FIRMATARI DELL'ACCORDO

Alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma a livello provinciale prendono parte, tramite i loro rappresentanti legali:

La Provincia dell'Aquila;

L'Azienda Sanitaria Locale dell'Aquila;

L'Azienda Sanitaria Locale di Avezzano/Sulmona;

Ufficio Scolastico Provinciale;

Gli Ambiti Sociali.

Art. 4 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo di programma formula impegni e contenuti che avranno validità su tutto il territorio della provincia dell'Aquila e si riferiscono a tutti gli alunni in situazione di handicap riconosciuti ai sensi della L. 104/92, frequentanti:

- tutte le scuole, a partire da quelle dell'infanzia, fino alle secondarie di II° grado, nonché i Centri di formazione professionale accreditati e il Centro Territoriale Permanente (CTP);
- le attività di formazione professionale in espletamento dell'obbligo formativo e i percorsi integrati scuola e formazione professionale.

Art. 5 SEGNALAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA DI CUI ALLA LEGGE 104/92

La segnalazione di un soggetto in difficoltà che potrebbe far ipotizzare la necessità, ai fini dell'integrazione scolastica, della presenza dell'insegnante di sostegno viene effettuata all'Unità

MultiDisciplinare (UMD), competente per territorio dove risiede la scuola, dai genitori dell'alunno o da chi esercita la potestà genitoriale, anche in raccordo con l'istituzione scolastica di riferimento.

Art. 6 INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA DI CUI ALLA L. 104/92

Relativamente a questo adempimento:

A. L'AZIENDA SANITARIA LOCALE, ai fini dell'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, dispone, su richiesta documentata dai genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 5/02/92, n. 104. Gli accertamenti di cui sopra, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato;

B. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE si attivano per la massima circolarità delle informazioni necessarie alle famiglie per accedere, qualora ve ne sia la necessità, alle provvidenze previste dalla legge 104/92.

Art. 7 DIAGNOSI FUNZIONALE (D.F.)

Per Diagnosi Funzionale si intende la descrizione analitica dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli art. 12 e 13 della legge n°104/1992

Relativamente a questo adempimento:

A. L'AZIENDA SANITARIA LOCALE provvede alla stesura della Diagnosi Funzionale tramite l'Unità MultiDisciplinare che è composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo psicologo, dallo specialista in Neuropsichiatria Infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l'Unità Sanitaria Locale o in regime di convenzione con la medesima. La D.F. deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno correlata dall'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi i dati anagrafici del soggetto e i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare. La D.F. viene compilata (visto l'art.12 comma 5 della legge n104/92, l'articolo 3 e l'allegato A del D.P.R. 24/2/94), utilizzando l'elenco dei contenuti minimi così come previsto dalla normativa vigente;

B. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE si assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1. Con il ricevimento della Certificazione rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale, prende ufficialmente atto della presenza di un alunno in situazione di handicap e si attiva per predisporre quanto necessario per la sua accoglienza e frequenza delle lezioni;
2. Promuove, ove necessario, incontri con gli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale, il Comune e/o la Provincia, le associazioni di categoria e altri operatori impegnati nell'integrazione dell'alunno disabile per favorire la massima e tempestiva circolarità delle informazioni sul caso e definire il fabbisogno in termini di sostegno didattico, assistenza specialistica e assistenza di base;

3. Organizza tempestivamente un incontro con la famiglia al fine di ampliare le conoscenze riguardanti l'alunno anche in ambiti extra scolastici, oltre che per stabilire un primo patto di collaborazione.

Art. 8 PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.)

Il Profilo Dinamico Funzionale è atto successivo alla D.F. e indica in via prioritaria, dopo un periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi e medi.

Relativamente a questo adempimento

A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni

Il Dirigente Scolastico:

1. Assicura che il consiglio di classe o il team docente della classe/sezione programmi le attività di osservazione delle relazioni e delle competenze dell'alunno disabile, sulla base delle informazioni ricevute (sanitarie, familiari, extra scolastiche, ...) e in propria autonomia;
2. Almeno a conclusione della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado, entro il 30 giugno, organizza una riunione del consiglio di classe o del team docente della classe/sezione per predisporre il Profilo Dinamico Funzionale, con l'apporto del docente specializzato per le attività di sostegno, la collaborazione delle associazioni di categoria e dell'operatore psico pedagogico, se presente. Alla redazione del Profilo, partecipando alla riunione, concorrono l'UMD, l'operatore specialista che segue l'alunno, e la famiglia dello stesso. Il Profilo è redatto in forma scritta utilizzando il modello previsto dalla normativa vigente e allegato al presente accordo, che costituisce lo schema dei contenuti minimi (visto l'art. 12 comma 5 della legge n.104/92 e l'art. 4 e l'allegato B del D.P.R. 24-2-1994), e che viene individuato come "Profilo Dinamico Funzionale". Tutti coloro che partecipano alla elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale firmano il documento conclusivo che accoglie le osservazioni di tutti. Nel passaggio da un ordine di scuola all'altro il PDF viene verificato e aggiornato per la trasmissione della documentazione all'istituzione scolastica successiva;
3. Al termine di ogni ciclo di studio o qualora si ritenesse necessario, organizza una riunione del gruppo di operatori che ha redatto il Profilo Dinamico Funzionale, per effettuarne la verifica e l'eventuale aggiornamento, in sede collegiale. Il risultato di tale lavoro costituisce il Profilo Dinamico Funzionale su cui si innesta l'attività dell'anno scolastico successivo;
4. Al fine di organizzare le riunioni di lavoro comune, concorda le date, gli orari e l'ordine del giorno con gli operatori delle altre istituzioni, cercando di garantire la necessaria flessibilità organizzativa, per permettere ai docenti del consiglio di classe o della classe /sezione di partecipare agli incontri di lavoro;
5. In situazioni di particolare bisogno, ricerca l'accordo tra gli operatori al fine di organizzare, al di là di quanto stabilito dal presente accordo, ulteriori momenti di incontro di lavoro comune;

B. L'AZIENDA SANITARIA :

Il P.D.F. viene redatto dall'Unità MultiDisciplinare di cui all'art. 3 del D.P.R. 24.02.04, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno ed, eventualmente, di altri operatori che seguono il bambino.

Il PDF viene compilato (visto l'art. 4 della legge n°104/92 e l'allegato B del D.P.R. 24/2/94) sulla base dei dati riportati nella DF e descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap.

Art. 9 PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I)

Il Piano Educativo Individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti annualmente per l'alunno in situazione di handicap in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione (DPR 24/2/1994).

Nel PEI si definiscono:

- i bisogni, compresa l'individuazione del numero delle ore di sostegno, le prestazioni e i servizi erogati alla persona, tra i quali anche l'accesso, l'accoglienza, la somministrazione dei farmaci e la gestione di problematiche sanitarie particolari; al riguardo gli Enti interessati sottoscrivono apposito protocollo;
- gli obiettivi educativo/riabilitativi, di socializzazione perseguibili in un dato tempo;
- le attività, i metodi, i materiali ed i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento;
- i tempi di scansione degli interventi previsti;
- le forme di integrazione tra scuola e/o CFP ed extrascuola in sintonia con il progetto di vita;
- l'eventuale progettazione di attività relative alla Formazione Professionale;
- le modalità di raccordo con la famiglia in caso di assenza prolungata.

Esso è definito, per l'anno scolastico successivo entro il 30 giugno, dai docenti della scuola/formazione professionale, con il contributo degli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale, della famiglia, delle eventuali figure professionali degli Enti Locali che seguono il caso e delle associazioni di categoria.

A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1. Assicura che il Piano dell'Offerta Formativa preveda il progetto per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, individuando le risorse interne strumentali e professionali, le modalità organizzative, di verifica e valutazione;
2. Assicura che il consiglio di classe o il team docente della classe/sezione, anche con l'apporto determinante del docente specializzato per le attività di sostegno, con la collaborazione del docente operatore psico pedagogico, se presente, degli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale, degli Enti Locali e della famiglia:
 - (1) elabori, articoli, verifichi nei tempi concordati (quadrimestre o bimestre) il Piano Educativo Individualizzato, con riferimento al modello che costituisce lo schema dei contenuti minimi (visto l'art. 12 commi 1-4 della legge 104/92) e che viene individuato con il nome "Piano Educativo Individualizzato". In particolare definisce le modalità operative più adatte per garantire una effettiva integrazione nella classe e il successo formativo (compreso l'eventuale superamento dell'esame di stato del corso di studi della scuola secondaria di secondo grado);
 - (2) integri il Piano Educativo Individualizzato con la programmazione di classe;
 - (3) definisca, in particolare, come l'alunno disabile opera all'interno della classe intera, del piccolo gruppo, delle attività di laboratorio, oppure se necessita di altre attività specifiche;
 - (4) individui gli spazi, gli arredi, gli strumenti e i sussidi che si ritengono necessari, con l'indicazione delle modalità d'impiego e della finalizzazione del loro uso;
 - (5) concordi l'eventuale riduzione dell'orario scolastico di frequenza dell'alunno con gli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale e la famiglia, tenuto conto anche degli impegni terapeutici o riabilitativi;
3. Nel corso dell'anno scolastico e comunque non oltre il mese di giugno, promuove un incontro ai fini della verifica finale e della riprogettazione del PEI, individuando le ore di sostegno, le aree di intervento e l'eventuale assistenza qualificata che si ritengono necessari per l'anno scolastico successivo. Una sintesi del documento redatto, stilata secondo il modello allegato al presente accordo, sarà fatta pervenire all'Ufficio Scolastico Provinciale entro il 30 giugno;

4. Sollecita il consiglio di classe o il team docente della classe/sezione affinché dia il proprio contributo alla elaborazione di un progetto più vasto di integrazione dell'alunno in situazione di handicap, tenendo conto delle risorse esterne alla scuola, della collaborazione degli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale, del parere dell'alunno stesso e della sua famiglia, dei funzionari dell'Amministrazione Comunale e Provinciale (assessorati all'istruzione, ai trasporti, ai servizi sociali, allo sport, ...) e di eventuali associazioni di volontariato disponibili sul territorio;
5. Presenta alle Amministrazioni firmatarie del presente accordo, con modalità da concordare, i risultati ottenuti a seguito dell'impiego di risorse messe a disposizione per la realizzazione di attività previste dal Piano Educativo Individualizzato;

B L'AZIENDA SANITARIA LOCALE assume i seguenti impegni:

1. Partecipa alle riunioni scolastiche in cui si predispone e verifica il PEI, portando il proprio contributo e collaborando con la scuola e la famiglia per la sua realizzazione, illustrando anche i tempi e le modalità di svolgimento degli interventi terapeutici e riabilitativi di cui l'alunno può avere bisogno;
2. Partecipa, mettendo a disposizione le competenze dei suoi diversi operatori, alla elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell'alunno in situazione di handicap, che allarghi al territorio il lavoro compiuto all'interno della scuola, favorendo la fruizione delle risorse disponibili, in collaborazione con la scuola, gli operatori dell'Amministrazione Comunale e Provinciale, sentito il parere dell'alunno stesso e della sua famiglia;
3. Le verifiche concordate con gli istituti scolastici secondo l'art.6 del D.P.R. 24/2/1994, compatibilmente con l'organizzazione dell'U.M.D, saranno finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti, possono essere effettuate verifiche straordinarie. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel PEI;
4. segnala la cessazione della condizione di handicap;

C L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E/O L'AMBITO SOCIALE E L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE: si impegnano a partecipare, qualora richiesto, alle riunioni scolastiche in cui si predispone e si verifica il PEI, portando il proprio contributo e collaborando con la scuola e la famiglia per la sua realizzazione.

Art. 10 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1. Assicura che, nell'esercizio dell'autonomia scolastica, mediante l'elaborazione programmatica collegiale che è contenuta nel Piano dell'Offerta Formativa, la flessibilità organizzativa e didattica, dei curricula e delle classi, l'autonomia di sperimentazione didattica e metodologica, siano indirizzate a promuovere e garantire l'integrazione scolastica e il successo formativo di tutti gli studenti, con particolare riguardo a coloro che si trovano in situazione di handicap grave e gravissimo;

2. Promuove e sostiene l'azione dei consigli di classe o dei team docente delle classi/sezioni che intendono attivare "modelli efficaci di integrazione scolastica" al fine di prevenire fenomeni di aggravamento, attuare interventi formativi usufruendo delle risorse culturali ed educative presenti nel territorio, realizzare attività di tipo cooperativo che coinvolgono tutta la classe, utilizzare competenze anche esterne e tecnologie innovative per l'integrazione dei minorati della vista e dell'udito, potenziare l'apprendimento e il miglioramento della vita di relazione dei disabili fisici e psichici in situazione di particolare gravità (D.M.P.I. 331 del 24/7/1998).

Art. 11 CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA FRA I DIVERSI GRADI DI SCUOLA

Relativamente a questo adempimento previsto all'art. 14, comma1, lettera C della legge 104/92:

A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico dell'ultima scuola frequentata dall'alunno disabile:

1. Promuove la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione fra insegnanti del ciclo inferiore con quelli del ciclo successivo al fine di garantire il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona di cui alla legge 104/92;
2. Promuove, se necessaria all'integrazione dell'alunno, la costruzione di progetti sperimentali per garantire che l'insegnante di sostegno, del grado scolastico già frequentato, partecipi, accompagnando l'alunno nelle fasi di accoglienza e inserimento nella scuola del grado successivo;
3. Garantisce il passaggio delle informazioni necessarie sull'alunno di cui alla legge 104/92, inviando il "dossier" completo dei documenti (Certificazione, Foglio Informazioni, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, Progetti speciali) al Dirigente Scolastico del grado successivo;
4. Promuove incontri congiunti tra i docenti dei due gradi scolastici, gli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale, il personale educativo assistenziale, i genitori dell'alunno e le associazioni, per la definizione del fabbisogno di risorse, strumenti e ausili, oltre che di docenti di sostegno didattico e/o personale educativo assistenziale a sostegno dell'integrazione nella scuola del grado superiore;

B L'AZIENDA SANITARIA LOCALE assume l'impegno di partecipare, nell'ambito degli incontri di lavoro previsti, agli incontri di continuità promossi dalla scuola per la verifica del PDF e del PEI, per gli alunni che passano da un grado di scuola all'altro;

C L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E/O L'AMBITO SOCIALE E L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE assumono l'impegno di collaborare con le altre istituzioni per attuare un percorso di continuità favorendo l'uso delle risorse presenti sul territorio.

Art. 12 PERCORSI DI ORIENTAMENTO

Relativamente a questo adempimento;

L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE, LA PROVINCIA E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE si impegnano congiuntamente a sostenere, attraverso apposite riunioni del GLIP – Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l'integrazione scolastica dei disabili, l'azione delle Istituzioni Scolastiche che programmano, realizzano e verificano le attività di orientamento alla scelta dei percorsi scolastici successivi alla scuola secondaria di I Grado; ciò al fine di favorire una più efficace utilizzazione delle opportunità formative dei singoli territori.

A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1. Assicura che i consigli di classe o i team docente delle classi/sezioni predispongano, sin dal primo ciclo di istruzione, un progetto di vita che, nell'ambito del Piano personalizzato, prefiguri e cominci a realizzare percorsi di orientamento in vista delle scelte future;
2. Favorisce, a tale scopo, la possibilità del consiglio di classe o del team docente della classe/sezione di operare in collaborazione con il personale dell'Azienda Sanitaria Locale, oltre che con i servizi offerti tramite il sistema informativo per l'orientamento e i Servizi per l'Impiego dell'Amministrazione Provinciale e le associazioni;
3. Favorisce la sperimentazione di percorsi di orientamento, legati al progetto di vita, anche attraverso la realizzazione di adeguati percorsi di alternanza, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale;

B. L'AZIENDA SANITARIA LOCALE assume l'impegno di collaborare con gli operatori scolastici, all'interno degli incontri previsti, nella messa a punto e nella conduzione delle attività di orientamento nell'ambito del più complessivo progetto di vita;

C. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E/O L'AMBITO SOCIALE assume l'impegno di collaborare, con i propri servizi, alla definizione, realizzazione e verifica dei percorsi di orientamento previsti dal Piano personalizzato;

D. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE assume i seguenti impegni:

1. Fornisce alle altre istituzioni, alle famiglie e agli alunni le informazioni relative alle opportunità formative, occupazionali e sociali del territorio attraverso i propri Servizi per l'Impiego;
2. Garantisce la consulenza individuale, se richiesta, per la messa a punto di percorsi di orientamento alla scelta da effettuare al termine del secondo ciclo di istruzione o per l'assolvimento dell'obbligo formativo;
3. Collabora, con i propri servizi, alla definizione, realizzazione e verifica dei percorsi di orientamento previsti dalla programmazione.

Art. 13 PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO

Relativamente a questo adempimento:

A. L'Ufficio Scolastico Provinciale: si impegna a definire termini e modi per garantire la qualità dell'intero percorso di formazione scolastica degli studenti diversamente abili

B. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE e Formative assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico ovvero il Responsabile dell'istituzione formativa:

1. Assicura, per quanto di competenza, la piena attuazione del diritto al successo formativo per gli alunni disabili, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e del sistema formativo;
2. Vigila affinché, per gli alunni diversamente abili i cui genitori - o chi ne fa le veci - intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, venga predisposta la documentazione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 del presente accordo di programma;
3. Garantisce che la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riguardante i minori stranieri, presenti nel territorio dello Stato, venga pienamente attuata anche per gli alunni diversamente abili;
4. Promuove per gli alunni e studenti diversamente abili, affetti da gravi patologie, l'erogazione di servizi scolastici alternativi di seguito delineati, che permettano agli stessi di non interrompere il proprio percorso di studi:
 - a. Scuola in ospedale, con particolare riferimento al progetto HSH@Network (Hospital-School-Home) che consente il collegamento telematico degli studenti ospedalizzati o in situazione di terapia domiciliare con le classi di appartenenza per dare continuità al percorso didattico e relazionale intrapreso;

- b. Il servizio di istruzione domiciliare, che viene attivato per gli alunni e studenti impediti alla frequenza scolastica per un periodo superiore a 30 giorni a causa della malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, deve assumere come obiettivo fondamentale la ricontestualizzazione dello studente nel suo gruppo classe attraverso strategie didattiche e relazionali adeguate;
5. Si adopera affinché i soggetti che assumono studenti diversamente abili con il contratto di apprendistato perseguano coerentemente l'obiettivo della loro crescita e valorizzazione secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno;
6. Promuove la sperimentazione di attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia ad aree professionalizzanti anche attraverso la realizzazione di adeguati percorsi di alternanza, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale ed attivando le misure descritte in maniera particolareggiata al *successivo art. 14*;
7. Agevola la partecipazione degli alunni diversamente abili ai percorsi attivati nell'ambito del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituiti dall'[articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#), con l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli Enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale. (Regolamento 31 ottobre 2000 n. 436 - norme di attuazione dell'art. 69 della legge n. 144/99);
8. Favorisce l'integrazione della progettualità del collegio dei docenti e del consiglio di classe con quella del personale dell'Azienda Sanitaria Locale, oltre che con quella degli altri soggetti che interagiscono con il sistema dell'istruzione e della formazione;

B. L'AZIENDA SANITARIA LOCALE

collabora con le istituzioni scolastiche e formative, con l'Amministrazione Provinciale e Scolastica mettendo a disposizione le competenze dei suoi collaboratori per favorire il processo di attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

C. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE :

1. Collabora con l'Amministrazione Scolastica Provinciale, le Istituzioni Scolastiche e i Centri del Sistema della Formazione Professionale e le associazioni al fine di formulare un piano coordinato territoriale di interventi di orientamento rivolti anche agli studenti disabili, tenendo in particolare conto le loro esigenze, il necessario coinvolgimento delle famiglie, degli operatori sanitari e delle associazioni che contribuiscono alla realizzazione della Programmazione Educativa Individualizzata e più in generale del progetto di vita;
2. Supporta la realizzazione dei percorsi di orientamento programmati in forma integrata tra le istituzioni scolastiche e il Sistema della Formazione Professionale e attiva le opportune fonti di risorse;
3. Provvede affinché i corsi del Sistema della Formazione Professionale prevedano l'integrazione dei giovani in situazione di handicap, evitando la realizzazione di corsi separati e riservati alle persone disabili;
4. Provvede affinché sia garantito a tutti gli studenti in situazione di handicap e alle loro famiglie l'accesso ai servizi di orientamento e di inserimento lavorativo, offrendo al contempo la collaborazione con le istituzioni scolastiche per la progettazione dei percorsi educativi di orientamento alla scelta.

Art. 14 PERCORSI DI ALTERNANZA TRA LA SCUOLA E IL LAVORO

A. L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE, in accordo con la Provincia:

1. Attiva collaborazioni con enti territoriali che supportano le esperienze di alternanza tra la scuola e il lavoro, comprese le esperienze di lavoro protetto;

2. Promuove appositi incontri di coordinamento tra i rappresentanti delle istituzioni scolastiche che, in modo autonomo o in collaborazione con enti esterni, progettano, realizzano e verificano esperienze di alternanza tra la scuola e il lavoro che coinvolgono gli studenti in situazione di handicap;

B. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1. Assicura che le esperienze di alternanza tra la scuola e il lavoro siano inserite in modo organico e coerente nel Piano personalizzato predisposta dai consigli di classe per lo studente in situazione di handicap, anche qualora l'esperienza di alternanza si realizzi all'interno del Sistema della Formazione Professionale;
2. Stipula apposita convenzione con l'impresa che ospita gli studenti, cui è allegato il progetto formativo e di orientamento per ciascun alunno coinvolto, come previsto dagli art. 4 e 5 del Decreto Ministero Lavoro n. 142 del 25/3/1998, salvo i casi in cui detta convenzione sia stipulata dal centro accreditato nel Sistema di Formazione Professionale Regionale;
3. Provvede alla copertura delle garanzie assicurative previste dall'art.3 del Decreto Ministero del Lavoro n. 142 del 25/3/1998, salvo i casi in cui detta copertura sia assicurata dal Centro accreditato nel Sistema di Formazione Professionale;
4. Assicura che il consiglio di classe indichi un suo componente come "responsabile didattico-organizzativo". Tale figura si rapporta con il responsabile aziendale incaricato dell'inserimento dello studente nella organizzazione aziendale e con gli altri operatori coinvolti nel percorso di alternanza;
5. Promuove la predisposizione di un apposito progetto che può contemplare anche l'accompagnamento nella situazione di alternanza al fine di sostenere il passaggio dalla scuola alla vita attiva, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, gli Enti Locali competenti, il Sistema della Formazione Professionale e i Centri per l'Impiego, per organizzare percorsi di inserimento lavorativo;

C. L'AZIENDA SANITARIA LOCALE:

1. Collabora con i consigli di classe nella progettazione, realizzazione e verifica di adeguati percorsi di alternanza all'interno della Piano Educativo Individualizzato;
2. Assicura la collaborazione nella definizione, nella conduzione e nella verifica dei percorsi di alternanza, anche attraverso apposite convenzioni con i centri accreditati nel Sistema della Formazione Professionale;

D. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E/O L'AMBITO SOCIALE collabora nella progettazione, realizzazione e verifica di adeguati percorsi di alternanza all'interno del Piano individualizzato;

E. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE collabora con l'Amministrazione Scolastica Provinciale, le Istituzioni Scolastiche, i centri accreditati del Sistema della Formazione Professionale Regionale, gli enti titolari dei servizi sociali e le associazioni, al fine sostenere le esperienze di alternanza tra la scuola e il lavoro degli studenti in situazione di handicap;

F. Le Amministrazioni Provinciale e Comunale e/o l'Ambito Sociale e la Azienda Sanitaria Locale si impegnano ad individuare specifici referenti per la realizzazione di quanto previsto nei punti del seguente articolo, comunicando gli stessi nominativi agli Enti coinvolti interessati all'alternanza scuola – lavoro.

Art. 15 TUTOR NELLA SCUOLA SUPERIORE

A. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE si assumono i seguenti impegni:

1. Al fine di migliorare l'integrazione scolastica e sociale dello studente in situazione di handicap, con particolare riferimento alla acquisizione di autonomie personali, il Consiglio di Classe, se necessario, formula un progetto, previo accordo con lo studente disabile e la sua famiglia, integrato nel più

- generale Piano Educativo Individualizzato, che preveda la collaborazione di un giovane, con funzione di tutor dello studente in situazione di handicap;
2. Il Dirigente Scolastico, con le modalità che riterrà più opportune, si impegna ad individuare i giovani che possono collaborare al progetto;
 3. Il tutor facilita:
 - a) L'integrazione tra il percorso scolastico e le attività fuori dalla scuola;
 - b) l'apprendimento dello studente quando lo aiuta nei compiti domestici;
 - c) la partecipazione alle attività di laboratorio,
 - d) l'integrazione nella classe, nel gruppo dei pari, nelle situazioni culturali, sportive e ricreative del territorio;
 4. Egli ha la funzione di motivare lo studente in situazione di handicap e può facilitare il superamento di situazioni difficili collegabili a problemi relazionali e affettivi;
 5. Il tutor è di norma scelto tra gli ex studenti di scuola superiore, tra gli studenti universitari o tra i neo laureati in attesa di un'occupazione stabile;
 6. Il tutor si rapporta con i compagni dell'alunno, nella misura in cui questo è previsto dal progetto educativo, messo a punto dal consiglio di classe. I suoi compiti, all'interno della istituzione scolastica, sono definiti nel progetto redatto dal consiglio di classe, che ne valuta i risultati, durante le ordinarie riunioni di verifica periodica e finale del Piano Educativo Individualizzato. I rapporti tra il tutor e la famiglia, le associazioni ricreative, culturali e sportive del territorio sono favoriti dalla scuola, nell'ambito degli obiettivi educativi e di benessere generale, che il progetto può prevedere;
 7. Il tutor che si occupa dello studente sordo, deve essere preferibilmente uno studente universitario che abbia studiato la lingua dei segni inserita tra le materie universitarie, nella rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari: settore L09A Glottologia e Linguistica e settore L09H Glottodidattica;
 8. Nel caso di minorazione visiva, il tutor deve essere in grado di sostenere l'alunno con tutta la strumentazione tiflogia ed informatica che si adatta alla situazione specifica;
 9. Il Dirigente Scolastico, anche nel quadro di accordi più ampi, può creare un rapporto di collaborazione con le Facoltà di Scienze della Formazione, Psicologia e affini e le associazioni, al fine di facilitare la partecipazione degli studenti iscritti a tali corsi di laurea, valutando la possibilità di riconoscere l'esperienza di tutor come " tirocinio " o " credito formativo " da parte dell'Università stessa;
 10. Il tutor corrisponde ad una figura dalla forte carica volontaristica e vocazionale, in grado di prendersi cura di una persona, quasi coetanea, in difficoltà per aiutarla attraverso la costituzione di rapporti amicali in cui convergono le sue capacità personali, ma soprattutto la sua disponibilità umana;
- B. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E/O L'AMBITO SOCIALE valuta le richieste presentate dai Dirigenti Scolastici e si adopera per supportare, in collaborazione con l' Amministrazione Provinciale, i progetti a sostegno dell'integrazione degli studenti in situazione di handicap, anche con l'impiego dei volontari del servizio civile;
- C. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE collabora con i Comuni e/o Ambiti Sociali alla realizzazione dei progetti di integrazione che prevedono la nomina di una figura di tutor;
- D. L'AZIENDA SANITARIA LOCALE partecipa alla definizione e alla verifica del progetto che prevede l'impiego di un tutor, nell'ambito del più generale Piano Educativo Individualizzato, attraverso la messa in luce dei bisogni della persona, sia nell'ambito scolastico che in quello sociale più generale;

***Art. 16 PERCORSI DI STUDIO SUCCESSIVI ALLA SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE***

I firmatari del presente accordo si impegnano a ricercare una forma di collaborazione con le Università della Regione, al fine di accompagnare e facilitare l'inserimento degli studenti, che terminano con successo la scuola secondaria superiore e desiderano proseguire gli studi, nel nuovo contesto.

Si impegnano ad agevolare la partecipazione degli alunni diversamente abili ai percorsi attivati nell'ambito del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituiti dall'[articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#), con l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli Enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale. (Regolamento 31 ottobre 2000 n. 436 - norme di attuazione dell'art. 69 della legge n. 144/99).

L'Amministrazione Scolastica Provinciale e l'Amministrazione Provinciale si impegnano, per la parte di loro competenza, ad operare affinché i centri che appartengono al Sistema della Formazione Professionale e gli Istituti Statali di Istruzione Secondaria Superiore, che attivano corsi post secondari nella provincia dell'Aquila, prevedano, fin dalla fase della progettazione dei corsi, la possibilità di partecipazione degli studenti disabili che abbiano titoli per accedere.

Art. 17 SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI CHE IMPEDISCONO LA FREQUENZA

Si intende per "barriera" tutto quanto si frapponga ad un regolare accesso e fruizione delle strutture e delle attività curriculari.

Relativamente a questo adempimento

A. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni

Il Dirigente Scolastico:

1. Garantisce la frequenza degli alunni di cui alla legge 104/92, predisponendo nel Piano Educativo Individualizzato interventi necessari a rimuovere le cause dell'abbandono scolastico e delle assenze ripetute sistematicamente;
2. Collabora con i servizi sociali dell'Amministrazione Comunale e/o dell'Ambito Sociale, con i Servizi Educativi e Socio-sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale, con i genitori e con le associazioni per rimuovere le cause che impediscono una regolare frequenza scolastica.
3. Segnala al servizio sociale i casi di alunni in situazione di grave difficoltà per i quali la famiglia elude l'invito a rapportarsi con l'Istituzione Scolastica.

B. L'AZIENDA SANITARIA LOCALE

assume l'impegno di partecipare alle riunioni scolastiche previste dal PEI al fine di attivare azioni che prevengano l'abbandono scolastico degli alunni in situazione di handicap in collegamento con i servizi dell'Amministrazione Comunale e Provinciale;

C. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, in base alla propria disponibilità di Bilancio e all'ammontare dei finanziamenti regionali, assume l'impegno di:

1. prendere atto delle condizioni segnalate dalle scuole;
2. collaborare alla pianificazione degli interventi finalizzati al superamento delle condizioni che impediscono la frequenza, anche tramite l'attivazione dei servizi sociali e di altre risorse disponibili sul territorio;
3. garantire l'eliminazione progressiva delle barriere architettoniche riguardo gli edifici scolastici delle scuole superiori di secondo grado di propria competenza, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente;
4. dotare le scuole di propria competenza di arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze degli alunni in situazione di handicap, come previsto dalle normative vigenti;

5. garantire, attraverso il sistema provinciale degli Enti di Formazione accreditati, necessari interventi di formazione professionale e transizione al lavoro degli alunni in situazione di handicap, comprese le misure che ne garantiscono l'accesso, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di integrazione fra scuola e formazione professionale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
6. fornire alle altre istituzioni, alle Associazioni di categoria, alle famiglie e agli alunni le informazioni relative alle opportunità formative, occupazionali e sociali del territorio attraverso i servizi del SILUS, del collocamento obbligatorio, ecc., promuovendo la conoscenza di strumenti quali le botteghe scuola, i tirocini formativi e professionali, ecc.;
7. garantire gli interventi previsti dalla L.R. 32/97 in favore di alunni non vedenti e non udenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado;
8. rimborsare, secondo le modalità previste dalla L.R. 15/04 ai Comuni singoli o associati le spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico e per il servizio di assistenza scolastica qualificata degli alunni disabili frequentanti le scuole superiori.

Art. 18 ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SPECIALIZZATO PER IL SOSTEGNO

Relativamente a questo adempimento:

A L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE assume i seguenti impegni:

1. Sulla base delle indicazioni del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP), definisce ogni anno le modalità e le linee prioritarie per la distribuzione del contingente provinciale di docenti di sostegno alle singole Istituzioni Scolastiche che ne fanno richiesta, al fine di sostenere la realizzazione degli obiettivi educativi e di istruzione contenuti nei Piani Educativi Individualizzati per alunni in situazione di handicap;
2. Sulla base delle indicazioni del Gruppo di Lavoro sull'Integrazione Scolastica Provinciale (GLH provinciale), che analizza i progetti e gli esiti delle verifiche annuali del P.E.I. presentati dalle Istituzioni Scolastiche, predispone il piano di riparto delle risorse professionali disponibili. Il GLH, qualora ne ravvisi la necessità, consulta i singoli Dirigenti Scolastici per acquisire tutte le informazioni ritenute necessarie nella fase di definizione del riparto delle risorse;
3. Rende note ai Dirigenti Scolastici della provincia le deliberazioni relative al precedente Punto 1;

B LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1. Entro il termine di definizione dell'organico, presenta al GLH provinciale un Quadro Progettuale Generale di intervento a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, iscritti a scuola;
2. Ricevuta comunicazione del contingente di docenti di sostegno assegnato alla propria istituzione scolastica, procede alla ripartizione delle risorse tra le classi, avvalendosi della collaborazione del Gruppo di Lavoro Handicap dell'Istituto (GLH d'istituto);

C L'AZIENDA SANITARIA LOCALE

assume l'impegno di prestare le proprie consulenze al Dirigente Scolastico e agli insegnanti per l'individuazione del fabbisogno orario di personale di sostegno didattico statale in cui viene inserito l'alunno individuato per la prima volta come persona in situazione di handicap, oppure trasferito nella provincia, secondo una delle modalità individuate nei precedenti *art. 9 e 10*.

Art. 19 PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE: COMPITI, MANSIONI E PERCORSI FORMATIVI

Premesso che l'individuazione e l'utilizzo del personale educativo-assistenziale deve essere il frutto di una specifica programmazione, coerente con il PEI, gli enti coinvolti devono partecipare nella definizione dello stesso.

Relativamente a questo adempimento:

A. Il Dirigente Scolastico, visto quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola e il Protocollo di Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l'ANCI e l'UPI del 27 settembre 2000, opera affinché il personale ausiliario, dipendente dallo Stato, assicuri agli alunni in situazione di handicap l'assistenza di competenza della scuola. Sulla base della progettazione/verifica di giugno (art. 9) l'Istituzione Scolastica segnala agli Enti Locali e alla ASL il fabbisogno di assistenza socio-educativa e sanitaria così come rilevato dalla certificazione ASL.

1. Concorda con l'Amministrazione Comunale e/o con l'Ambito Sociale le modalità di partecipazione del personale educativo assistenziale e del personale qualificato per alunni con disabilità visiva e uditiva, alle riunioni collegiali in cui si definiscono o verificano le azioni coordinate per realizzare l'integrazione;
2. Assegna al personale educativo assistenziale, al personale qualificato per alunni con disabilità visiva e uditiva i compiti necessari per la realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati degli alunni in situazione di handicap grave, integrati nella classe ordinaria;

B. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E/O L'AMBITO SOCIALE, in base alla programmazione locale, si impegna a:

1. Valutare attraverso il servizio sociale le richieste inviate entro il 31 maggio dalle Istituzioni Scolastiche;
2. Formulare il progetto di intervento attraverso accordi tra le parti, ad esempio attraverso la partecipazione al Gruppo di Lavoro d'Istituto GLHI (Istituzioni Scolastiche, Azienda Sanitaria Locale e Amministrazioni Comunali);
3. Garantire che il personale educativo assistenziale abbia le caratteristiche individuate dalla Regione Abruzzo;
4. Garantire la possibilità che il personale educativo assistenziale e il personale qualificato per alunni minorati della vista o dell'udito, gestito direttamente dall'Ente Locale, possa partecipare agli incontri GLHI secondo le concertazioni di cui al punto precedente;
5. Garantire l'accertamento del diritto alla prestazione e la gestione tecnico-amministrativa dei servizi di trasporto e di assistenza scolastica qualificata anche per gli alunni che frequentano le scuole superiori, utilizzando i finanziamenti annuali dell'Amministrazione Provinciale e Regionale con le stesse modalità e condizioni utilizzate per la scuola dell'obbligo ;

C. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, in base alla propria disponibilità di Bilancio e all'ammontare dei finanziamenti regionali, si impegna a:

1. Garantire l'assegnazione di personale qualificato per interventi domiciliari in favore di non vedenti e non udenti;
2. Garantire la consulenza del Tiflologo e dell'Interprete/Assistente alla Comunicazione agli insegnanti, per una migliore integrazione degli alunni non vedenti e non udenti;
3. Garantire la collaborazione degli operatori domiciliari con gli insegnanti degli alunni non vedenti e non udenti;

4. Erogare ai Comuni singoli o associati le somme necessarie per il servizio di trasporto scolastico ed assistenza qualificata degli alunni in situazione di handicap frequentanti le scuole superiori, secondo le modalità previste dalla L.R. 15/04;
5. Rilevare i fabbisogni formativi e programmare specifici corsi di formazione professionale;

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE si impegna a partecipare ai gruppi GLH preventivamente concertati per definire:

1. la necessità di assistenza scolastica qualificata;
2. la quantificazione delle ore;
3. la progettazione degli obiettivi e dei compiti secondo i criteri e la modulistica stabiliti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 559 del 23/07/2003.

Art. 20 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Relativamente a questo adempimento:

A L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale, il GLH provinciale e i Dirigenti Scolastici in collaborazione tra loro o autonomamente:

1. Promuovono iniziative di aggiornamento in servizio, con le caratteristiche di un rapporto circolare fra i momenti teorici e la programmazione educativa didattica, anche in collaborazione con gli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale, degli Enti Locali e delle altre Agenzie competenti, attingendo ai fondi disponibili per l'aggiornamento e la formazione in servizio del personale scolastico;
2. Attivano incontri interistituzionali tra gli operatori scolastici e gli operatori sociosanitari e le associazioni per realizzare un atteggiamento di costante ricerca nella realizzazione dei Profili Dinamici Funzionali e dei Piani Educativi Individualizzati, misurati sulla peculiarità del disabile e sulla globalità dei suoi bisogni;
3. Promuovono con ogni iniziativa possibile azioni che realizzino la cultura dell'integrazione;

B L'AZIENDA SANITARIA LOCALE assume l'impegno di collaborare con gli operatori scolastici e con le associazioni nella proposta e/o realizzazione di corsi di formazione, con la propria competenza e professionalità, per migliorare la cultura dell'integrazione.

Art. 21 RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER L'ACQUISTO D'ATTREZZATURE TECNICHE, SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRO AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Relativamente a questo adempimento tutte le istituzioni firmatarie si impegnano a collaborare nella risoluzione di tutti i problemi collegabili alla fornitura delle risorse materiali necessarie per l'integrazione scolastica.

In particolare:

A L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE attraverso il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP) definisce ogni anno le modalità e le linee prioritarie per la utilizzazione della quota dei fondi disponibili secondo la legge 104/92, non assegnata direttamente alle singole Istituzioni Scolastiche privilegiando la formazione di centri di servizio e l'utilizzo in rete delle risorse;

B LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:
Il Dirigente scolastico

1. Invita i consigli di classe ad individuare i bisogni di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altro ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica per realizzare gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato;
2. Utilizza gli specifici finanziamenti previsti dalla legge 104/92 per l'acquisto e la fornitura dei sussidi didattici, delle attrezzature e di ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio che si svolgono nell'ambito scolastico;

C L'AZIENDA SANITARIA LOCALE assume i seguenti impegni:

1. Garantire agli alunni con disabilità fisica o sensoriale le forniture (ad personam) di ausili, presidi e protesi previsti dal nomenclatore tariffario approvato dal Ministero della Salute (art.7, L.104/92);
2. Indicare alle Amministrazioni Comunali e Provinciali gli ausili (ad personam) necessari all'integrazione scolastica dell'allievo diversamente abile;

D L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E/O L'AMBITO SOCIALE assume i seguenti impegni:

1. Procede, secondo le rispettive competenze e secondo la disponibilità di Bilancio, ad abbattere le barriere architettoniche e a rendere gli edifici adeguati alla frequenza degli alunni in situazione di handicap;
2. Procede, secondo le rispettive competenze, agli acquisti e alla fornitura degli arredi speciali che si rendano necessari all'integrazione scolastica, in modo coordinato e integrato con l'istituzione scolastica, sulle esigenze rilevate attraverso il Piano Educativo Individualizzato, in seguito alle indicazioni specifiche fornite dalla Azienda Sanitaria Locale;
3. Garantisce il trasporto da casa verso la scuola e viceversa agli alunni disabili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado o tramite rimborso forfetario alle famiglie che vi provvedono autonomamente. Al trasporto degli alunni disabili frequentanti le scuole superiori si farà fronte con i finanziamenti dell'Amministrazione Provinciale e della Regione Abruzzo, così come previsto dalla L.R. 15/04; tali finanziamenti dovranno essere rendicontati, per anno solare, alla Provincia con apposito atto entro il 15 gennaio dell'anno solare successivo;

E L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, in base alla propria disponibilità di Bilancio e all'ammontare dei finanziamenti regionali, assume i seguenti impegni:

1. Procede, secondo le rispettive competenze ad abbattere le barriere architettoniche e a rendere gli edifici di propria competenza adeguati alla necessaria accessibilità;
2. Provvede alla trascrizione in braille, alla registrazione su supporto magnetico e all'ingrandimento dei testi scolastici degli alunni non vedenti;
3. Provvede alla fornitura di materiale didattico speciale e/o a rilievo per gli alunni non vedenti e non udenti. Sono esclusi gli interventi previsti dal nomenclatore tariffario, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 28.12.1992 e del Decreto del Ministero della Sanità n. 332 del 27.08.1999;
4. Provvede a rimborsare ai Comuni singoli o associati le spese di trasporto sostenute per gli alunni disabili frequentanti le scuole superiori;
5. Provvede a rimborsare ai Comuni singoli o associati le spese sostenute per il servizio di assistenza scolastica qualificata e le spese sostenute per il servizio di trasporto.

Art. 22 DOCUMENTAZIONE DEI PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA

A L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE assume i seguenti impegni

1. L'Ufficio Integrazione Scolastica costruisce, gestisce e aggiorna una banca dati che accolga tutte le informazioni quantitative e, per quanto possibile qualitative, relativamente ai processi di integrazione scolastica che si attivano nelle Istituzioni Scolastiche della provincia;
2. L'accesso alle informazioni contenute nella banca dati, fatte salve le norme che regolano l'uso di dati sensibili, è garantita a tutte le istituzioni che sono coinvolte nell'integrazione delle persone in situazione di handicap e alle associazioni delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie;

3. Con scadenza annuale l'Ufficio si impegna a redigere un rapporto sintetico in cui si evidenzino le principali caratteristiche dell'integrazione scolastica sia sotto il profilo quantitativo che, se possibile, sotto il profilo qualitativo;

B LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico

1. Assicura che per ogni alunno in situazione di handicap, facciano parte del fascicolo personale i documenti emessi dall'Azienda Sanitaria Locale (Certificazione, Diagnosi Funzionale) nonché il Profilo Dinamico Funzionale;
2. Assicura che i consigli di classe o i team docente delle classi/sezioni provvedano alla corretta documentazione dei percorsi di integrazione scolastica, attraverso la compilazione del PEI e di tutti i documenti previsti dalla legge (art. 9 PEI);
3. Si impegna, su richiesta dell'Ufficio Integrazione Scolastica dell'Amministrazione Scolastica Provinciale, a fornire le informazioni di tipo quantitativo e qualitativo necessarie per aggiornare la banca dati sulla integrazione scolastica;

Art. 23 COSTITUZIONE DI UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE HANDICAP (CDH)

A L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E/O L'AMBITO SOCIALE, L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE, CON IL CONCORSO DEL TERZO SETTORE, collaboreranno alla costituzione di un centro documentazione handicap provinciale (CDH), al fine di:

- a) Raccogliere e produrre la documentazione dei migliori percorsi di integrazione, al fine di costituire una fonte di informazione per il personale coinvolto nei processi di integrazione;
- b) Collaborare con i Dirigenti Scolastici, il GLIP e il GLH per realizzare percorsi di formazione in servizio del personale coinvolto nei percorsi di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;
- c) Fornire consulenza alle scuole in merito alla normativa, alla predisposizione di strumenti e iniziative idonee a garantire una effettiva integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;
- d) Realizzare una ausilioteca, comprensiva degli strumenti informatici e degli ausili collegati all'utilizzo di nuove tecnologie. Tutti i materiali presenti dovranno essere consultabili e cedibili, con forme di prestito, agli operatori che ne hanno bisogno per operare nelle scuole;
- e) Promuovere il monitoraggio dell'integrazione scolastica, valutando la qualità dei servizi erogati.

Si individua nel GLIP l'organismo operativo per l'attivazione dei percorsi necessari alla predisposizione di specifico e funzionale protocollo d'intesa tra le parti interessate.

Art. 24 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI

I firmatari del presente accordo di programma si impegnano a individuare e condividere gli indicatori per la valutazione della qualità dei servizi erogati, che concorrono all'integrazione scolastica.

Tali indicatori dovranno riguardare tre ordini di aspetti:

1. Indicatori strutturali, cioè le pre-condizioni organizzative del servizio scolastico e degli altri servizi che garantiscono in prospettiva una maggiore o minore qualità dell'integrazione;
2. Indicatori di processo, cioè come si realizza dall'inizio alla fine di un anno scolastico lo svolgimento dell'integrazione;

3. Indicatori di risultato, cioè quali sono gli effetti che il processo di integrazione produce sugli alunni con handicap.

ART. 25 INDIVIDUAZIONE REFERENTI

Tutti gli Enti interessati, firmatari del presente Accordo, si impegnano ad individuare specifici referenti per l'attuazione dello stesso.

Art. 26 VERIFICA E VALUTAZIONE PERIODICA DELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO

I firmatari del presente accordo di programma incaricano stabilmente il Gruppo Interistituzionale Provinciale (GLIP) di provvedere, con appositi incontri e rilevazioni annuali alla verifica e alla valutazione del funzionamento del presente accordo e di riferire in merito ai firmatari stessi e al collegio di vigilanza.

Le attività saranno organizzate a cadenza periodica, di norma ad inizio anno scolastico, e comunque non oltre il mese di dicembre, al fine di procedere alla ricognizione dei problemi e alla predisposizione di proposte relative a strategie correttive. Nel processo di verifica e valutazione sono coinvolti tutti i dirigenti scolastici, tutti gli operatori dell'Unità Sanitaria Locale interessati all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, gli Assessori provinciali e comunali competenti, gli operatori del servizio sociale, oltre a due rappresentanti delle associazioni dei familiari degli alunni in situazione di handicap, che frequentano le scuole statali.

Art. 27 COLLEGIO DI VIGILANZA

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma e gli interventi che dovessero rendersi necessari per garantirne il rispetto sono svolti dal Collegio di Vigilanza. Il Collegio di Vigilanza, sulla base della relazione trasmessa dal GLIP, si impegna a tal fine a promuovere periodiche consultazioni con i rappresentanti delle Associazioni delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie.

Il Collegio di Vigilanza è composto da:

- Prefetto della Provincia o suo delegato, che lo presiede;
- Presidente della Provincia, o un suo delegato;
- Presidente Ambito Sociale o suo delegato;
- Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato;
- Rappresentante dell'Amministrazione Scolastica Provinciale;
- Un rappresentante dei Dirigenti della Scuola dell'Infanzia;
- Un rappresentante dei Dirigenti della Scuola di Base;
- Un rappresentante dei Dirigenti della Scuola Secondaria.

Art. 28 FUNZIONI DI GARANZIA

I firmatari del presente accordo individuano gli Organi di Garanzia a cui l'utenza può rivolgersi allorché ritenga di dovere evidenziare disfunzioni derivanti dalla mancata applicazione di quanto sottoscritto nel presente accordo da uno o più sottoscrittori.

Tali organi sono individuati nel seguente modo:

- a) Per quanto riguarda gli impegni dei Comuni/Ambiti Sociali che sono dotati di Difensore Civico: il Difensore Civico comunale stesso;

b) Per quanto riguarda gli impegni di Provincia, Amministrazione Scolastica Provinciale, Istituzioni Scolastiche, Azienda Sanitaria Locale, Comuni non dotati di Difensore Civico: al Difensore Civico regionale

I Difensori Civici trasmetteranno al Collegio di Vigilanza le eventuali segnalazioni pervenute.

Art. 29 DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata di anni cinque dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'Aquila li 06 novembre 2007

f.to IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

f.to IL DIRETTORE GENERALE DELLA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELL'AQUILA

f.to IL DIRETTORE GENERALE DELLA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVEZZANO/SULMONA

f.to IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO
PROVINCIALE DELL'AQUILA

f.to Il PRESIDENTE DELL'EAS "Alto Aterno"

f.to Il PRESIDENTE DELL'EAS "L'Aquila"

f.to Il PRESIDENTE DELL'EAS "Montagna Aquilana"

f.to Il PRESIDENTE DELL'EAS "Marsica 1"

f.to Il PRESIDENTE DELL'EAS "Sirentina"

f.to Il PRESIDENTE DELL'EAS "Valle Roveto"

f.to Il PRESIDENTE DELL'EAS "Valle del Giovenco"

f.to Il PRESIDENTE DELL'EAS "Avezzano"

f.to Il PRESIDENTE DELL'EAS "Valle Peligna"

f.to Il PRESIDENTE DELL'EAS "Sulmona"

f.to Il PRESIDENTE DELL'EAS "Sangro Aquilano"